RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 9

Indennità di esami

Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturita′ viene corrisposto, in aggiunta alla indennita′ di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede. Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.

(4) (5)

Versione in vigore dal 26 aprile 1981, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita′, di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturita', previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo". - (con l'art. 1, comma 2) che "I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturita' professionale e di arte applicata". - (con l'art. 1, comma 3) "Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente e' corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturita'".

(5) Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101), nel modificare l'art. 1 del D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue: 1) Esami di maturita': a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 500.000 a L. 550.000; b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 330.000 a L. 363.000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-9-indennita-di-esami/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it